



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Enrico BORGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni
pro loco italiane

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a riconoscere il sistema delle pro loco italiane quale elemento fondamentale della promozione del territorio italiano, in particolare grazie alla capillarità del suo impianto associativo, diffuso su tutto il territorio italiano, che rende le pro loco i soggetti migliori per la valorizzazione turistica, ambientale, culturale, enogastronomica e del tempo libero del territorio cui si riferiscono. Le associazioni pro loco, in effetti, dagli anni '60 si sono strutturate nell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), che oggi registra l'iscrizione di oltre 6.200 associazioni, che vantano un totale di circa 600.000 soci. L'UNPLI è iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e all'Albo nazionale del servizio civile nazionale.

Le pro loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita e per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio. Il presente disegno di legge intende riconoscere tali importanti

contributi, finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 1). Per il perseguimento delle stesse, le pro loco si avvalgono di volontari, possono collaborare con enti pubblici o privati e associarsi o federarsi con altre associazioni ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore (articoli 1 e 3).

L'articolo 2 del disegno di legge mira a coinvolgere il sistema delle pro loco nella programmazione e nell'organizzazione delle attività di interesse generale da parte delle amministrazioni pubbliche, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, come già previsto per gli enti del Terzo settore dall'articolo 55 del codice. L'articolo 4 garantisce il riconoscimento del sistema delle pro loco a livello regionale e l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. La presente legge riconosce il sistema delle associazioni pro loco italiane quale impianto associativo presente capillarmente nel territorio italiano, avente come finalità specifica la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Per associazioni pro loco si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, quali attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che per il perseguimento delle stesse si avvalgono di volontari, possono collaborare con enti pubblici o privati e federarsi o associarsi con altre associazioni ai sensi dell'articolo 41 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di rapporti con le amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 55, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «enti del Terzo settore» sono inserite le se-

guenti: « nonché delle associazioni pro loco ».

Art. 3.

(Adesione alle reti associative)

1. Le associazioni pro loco, come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono aderire ad una o più reti associative di cui all'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coerenza con i principi di spontaneità e autonomia nonché di solidarietà e pluralismo di cui all'articolo 2 del medesimo codice.

Art. 4.

(Sulle pari opportunità delle forme di aggregazione regionali)

1. Nel rispetto dell'articolo 18 della Costituzione, nonché delle normative di livello regionale in materia associativa che disciplinano le modalità di iscrizione delle associazioni pro loco ai relativi albi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, sulla base dei principi di pluralismo, tutte le reti di rappresentanza delle associazioni pro loco operanti nei propri territori in misura non inferiore al 15 per cento del numero totale delle associazioni pro loco iscritte al relativo albo regionale per l'annualità di riferimento.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.